

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

5^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 MARZO 1993

Presidenza del Vice Presidente **DI LEMBO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere» (1090), (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Anedda ed altri; Alessi ed altri; Correnti ed altri)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 5, 8 e passim
BODO (Lega Nord) 7

CASTIGLIONE (PSI) Pag. 8
COCO (DC) 6
COVI (Repubb.) 6
FILETTI (MSI-DN) 6
GIORGI (PSI) 7
MASIELLO (PDS) 5
MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia 10
PINTO, relatore alla Commissione 2, 9, 10
RIZ (Misto-SVP) 7, 10

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mazzuconi.

I lavori hanno inizio alle ore 16,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere» (1090), (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Anedda ed altri; Alessi ed altri; Correnti ed altri)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 425 del codice di procedura penale, in materia di sentenza di non luogo a procedere», d'iniziativa dei deputati Anedda, Agostinacchio, Maceratini e Trantino; Alessi, Diana, Tuffi, Del Basso De Caro, Borgia, Casula, Savino, Binetti, Napoli, Galli, Perani, Taradash, Reina, Gottardo, Di Mauro, Fumagalli Carulli, Scalia, Martucci, Battaglia Augusto, Sgarbi, Nenna D'Antonio, D'Andreamatteo, D'Acquisto, Di Giuseppe, Biondi, Nicolosi, Piro, Lo Porto, Barbalace, Buttitta, Guerra e Scavone; Correnti, Finocchiaro Fidelbo, Angius, Cesetti, Colaianni, De Simone, Imposimato e Senese, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato.

Prego il senatore Pinto di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PINTO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il punto 52 dell'articolo 2 della legge n. 81 del 16 febbraio 1987 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) delinea il «... potere del giudice di pronunciare, sentite le parti comparse, sentenza di non luogo a procedere allo stato degli atti se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita, o se il fatto non è previsto dalla legge come reato, ovvero quando risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso».

A fronte di tale direttiva il codice di procedura penale ha riassunto negli articoli 424 e 425 i problemi sorti dalla legge delega.

L'articolo 424 del codice di procedura penale (la cui rubrica, «Provvedimenti del giudice», è ben nota ai colleghi) sancisce: «Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione,» - siamo sempre in fase di udienza preliminare - «il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio».

Il successivo articolo 425, del quale oggi ci occupiamo, specifica ulteriormente quali siano le formule attraverso le quali si realizza e si

articola la deliberazione o la sentenza di non luogo a procedere ovvero di proscioglimento. Tale articolo stabilisce: «Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta evidente» - è questa la formula oggetto del disegno di legge di cui oggi ci occupiamo - «che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo».

Questo è il quadro normativo nel quale ci imbattiamo, ma avverto il bisogno di ricordare ai colleghi un'altra normativa che si enuncia nell'articolo 408 del codice di procedura penale e nell'articolo 125 delle Norme di attuazione dello stesso. L'articolo 408 recita: «... il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione». La legge conferisce quindi al pubblico ministero la facoltà di richiedere al giudice l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato. L'articolo 125 delle Norme di attuazione prevede che il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene infondata la notizia di reato; specifica le motivazioni, illuminando sul concetto di infondatezza della notizia, vale a dire quando gli elementi acquisiti nelle indagini non sono idonei a sostenere l'accusa.

Il confronto fra gli articoli 424 e 425 del codice di procedura penale con gli articoli 408 del codice di procedura penale e 125 delle Norme di attuazione del codice stesso suggerisce una riflessione. Se si ammette che l'infondatezza della notizia di reato concerne la sussistenza del fatto (intendendo come fatto l'elemento materiale dell'illecito) e la sua commissione da parte di un soggetto (di conseguenza la partecipazione di questa persona alla sua commissione, l'elemento psicologico, la presenza di cause di giustificazione del reato che legittima il pubblico ministero a richiedere l'archiviazione), sarebbe del tutto incoerente escludere qualsiasi rilevanza di determinate situazioni solo perchè valutate non nella fase iniziale delle indagini ma in occasione dell'udienza preliminare; sicchè si giungerebbe al paradosso di poter pervenire al dibattimento negli stessi casi in cui addirittura non è imposto al pubblico ministero neanche l'obbligo dell'esercizio dell'azione penale.

Il requisito dell'«evidenza» della causa di non luogo a procedere che riscontriamo nell'articolo 425, oggetto della proposta di soppressione, può rappresentare - e in verità ha rappresentato nei fatti - una incomprensibile chiusura per gli effetti dellattivi o di filtro che pure deve avere l'udienza preliminare. È sorta in dottrina una discussione proprio sulla funzione dell'udienza preliminare: a questa è stata anche assegnata originariamente dal legislatore una funzione di filtro delle richieste avanzate dal pubblico ministero. In tal modo potevano entrare nel dibattimento solo quelle richieste che avevano contenuto e consistenza di un possibile sviluppo.

A fronte di questo o, meglio, contrariamente a questo vi era finora la possibilità del proscioglimento solo in caso di prova «evidente» dell'innocenza dell'imputato, sia pure nelle forme che poc'anzi ho enunciato.

In conseguenza di questa interpretazione non solo rigorosa ma addirittura letterale si è verificata una serie di rinvii a giudizio a mio parere dannosi, anche perchè solo comportanti l'ingolfamento dell'udienza dibattimentale. Dinanzi a questo quadro che è statisticamente confermato, è sorta anche l'ipotesi della possibile eliminazione dell'udienza preliminare, la quale viene considerata una «stazione» quasi del tutto inutile o addirittura gravosa, poichè il giudice delle indagini preliminari si situerebbe a metà strada fra il pubblico ministero e il giudice del dibattimento, cui andrebbero ulteriormente e quasi inevitabilmente trasmessi gli atti per l'udienze. Togliere la parola «evidente» dall'articolo 425 del codice di procedura penale significa, allora, dare al giudice delle indagini preliminari un più consistente e realistico potere di verifica sulle indagini.

Quindi, se si sopprime la parola «evidente», si valorizza il significato dell'udienza preliminare, come il primo momento di vero confronto al cospetto di un organo, quale è il giudice per le indagini preliminari, *super partes*, evitando l'appiattimento acritico dell'emandando provvedimento alla richiesta del pubblico ministero.

A proposito della natura dell'udienza preliminare, mi permetto di sottoporre alla cortese attenzione dei colleghi una recente sentenza della Corte costituzionale (sentenza n. 82 del 26 febbraio 1993, depositata l'11 marzo 1993). Ho il dovere di ricordare che tale pronuncia riguarda un quesito di costituzionalità su oggetto diverso da quello di cui ci stiamo occupando. In particolare, riguarda la possibilità di estendere il proscioglimento nell'udienza preliminare oltre all'ipotesi che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, anche all'ipotesi che il fatto non costituisca reato (era stato sollevato il problema che tale formulazione non era prevista nella legge delega).

La Corte costituzionale nella sentenza n. 82, redatta dal giudice Vassalli, si sofferma sulla natura della udienza preliminare dando - a mio sommo avviso - forza e significato alla proposta di legge che stiamo discutendo. Questa sentenza specifica che l'udienza preliminare «è la sede in cui si introduce per la prima volta la dialettica processuale dinanzi ad un giudice che si colloca in una funzione di sostanziale terzietà» e che questa udienza «è destinata a svolgere essenzialmente una funzione di garanzia, quale certamente è quella di consentire all'imputato di difendersi e contrastare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero».

Sempre nella stessa sentenza, riprendendo in maniera ugualmente efficace tale concetto, la Corte costituzionale sottolinea «l'alternativa decisoria offerta al giudice rispetto all'adozione del provvedimento che dispone il giudizio». «Il diritto dell'imputato, quindi,» recita sempre la sentenza della Corte costituzionale «deve necessariamente calibrarsi in funzione di tutto ciò che l'atto di imputazione enuncia a suo carico, senza potersi a tal fine parcellizzare o, peggio, dissolvere, prendendo a riferimento aspetti che solo parzialmente esauriscono il fatto ed i suoi connotati di anti-giuridicità. Se l'udienza preliminare è sede di garanzia e se, ancora, quest'ultima è naturale espressione dell'inviolabile diritto di difesa che l'articolo 24 della Costituzione riconosce» (in maniera solenne) «in ogni stato e grado del procedimento, è di tutta evidenza, allora, che nè di garanzia nè di difesa potrebbe correttamente parlarsi

ove all'imputato fosse consentito di contrastare alcuni soltanto dei profili in cui si articola l'atto contestativo».

A questo punto ritengo che sia sufficientemente chiaro (per i riferimenti che ho fatto), del tutto logico e credo anche profondamente pratico, in un momento di difficoltà di attuazione del codice di procedura penale (che è stato sin qui molto modificato, talvolta anche per ragioni di emergenza) che l'espressione «evidente» debba essere soppressa, pertanto, l'articolo 425 dovrebbe recitare «quando risulta che il fatto...». Le conseguenze di tale eliminazione saranno, a mio avviso, benefiche soprattutto rispetto all'intera struttura del procedimento penale, in quanto ciò consentirà un più agevole svolgimento dei procedimenti ed una più realistica «selezione» di quelli da affidare alla verifica dibattimentale. Per questi motivi, signor Presidente, raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione del provvedimento in esame, molto breve nella sua formulazione, ma ricco di sostanziali effetti - secondo me - positivi sull'intero sistema processuale italiano.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pinto per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

MASIELLO. Signor Presidente, devo dire sinceramente che ero molto perplesso sull'opportunità del provvedimento in esame. Tuttavia, dopo aver ascoltato la relazione del senatore Pinto, svolta con la solita chiarezza espositiva, penso di poter aderire a tale progetto e quindi preannuncio il mio voto favorevole sul provvedimento in esame.

Desidero soltanto sottoporre all'attenzione degli onorevoli colleghi un'altra questione. Successivamente, in sede di correzioni, dovremo prendere in considerazione l'articolo 129 del codice di procedura penale che, al comma 2, recita: «quando ricorre una causa di estensione del reato, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste...». Desidero evidenziare che anche in questo articolo dovrebbe essere soppresso il richiamo all'evidenza, come requisito per l'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, in quanto rimarrebbe privo di ogni senso e significato.

La mia perplessità sul disegno di legge in esame si basava su due motivi fondamentali. Innanzi tutto, a mio avviso, si rischiava di dare al magistrato, la cui terzietà deve essere teoricamente fuori discussione (quale il giudice per le indagini preliminari) molto potere; in secondo luogo c'era il rischio che potessero emergere conflitti tra il pubblico ministero e il giudice per le indagini preliminari rispetto alla decisione da assumere (se il pubblico ministero ritiene di dover chiedere il proscioglimento e l'archiviazione del caso non vi sarebbe alcun conflitto con il giudice per le indagini preliminari, ma l'«evidenza» può non essere condivisa nel caso pratico dal pubblico ministero). Comunque, proprio la funzione svolta dal giudice dell'udienza preliminare, mi convince della necessità di ampliarne i poteri, soprattutto per una questione di economia della giurisdizione.

Signor Presidente, pertanto, a nome del Gruppo parlamentare che rappresento, confermo il nostro voto favorevole sul disegno di legge in esame.

COCO. Signor Presidente, non voglio introdurre nuovi motivi di dubbio su quanto (come al solito egregiamente) ha sottolineato il relatore Pinto. Desidero, tuttavia, svolgere alcune brevi considerazioni.

L'espressione «quando risulta evidente che il fatto non sussiste» è di dubbia accettabilità logica e mi sembra una di quelle disposizioni del codice e prima ancora della delega che contrastano con lo spirito della delega stessa. Per quale motivo l'espressione «quando risulti evidente che il fatto non sussiste» è di dubbia logica giuridica, processuale e probatoria? Perchè l'evidenza dell'innocenza, in linea teorica ed anche in linea pratica, non può mai esistere. Nel diritto probatorio, si deve ritenere che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso quando il pubblico ministero non ha acquisito prove ed elementi sufficienti che giustifichino la ulteriore fase dibattimentale (una evidenza di questo tipo di innocenza teoricamente non può esistere).

Per quanto riguarda l'altro aspetto (senza con ciò voler dar luogo a polemiche ampiamente superate), se il nuovo codice di procedura penale, secondo la legge delega, dovesse avere un'impronta, sia pure orientativamente, accusatoria (per cui è compito della accusa acquisire e dimostrare gli elementi che in questa fase possono giustificare non la condanna dell'imputato, ma il passaggio ad un'ulteriore fase) non si può dire che vi debba essere una «evidenza della non colpevolezza, nè, in quella fase processuale, una non colpevolezza sicura e dimostrata».

Quindi, per questi motivi - che si aggiungono a quelli già sottolineati precedentemente dai colleghi - ed anche per iniziare una fase di riflessione sulla corrispondenza o meno (non da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista politico) del codice di procedura penale alla legge delega, esprimo parere favorevole sulla proposta di soppressione della parola «evidente».

COVI. Signor Presidente, aderisco integralmente alla relazione che è stata svolta dal senatore Pinto con la consueta puntualità e con ricchezza di argomentazioni concrete.

Il disegno di legge oggi al nostro esame propone di sopprimere dall'articolo 425 del codice di procedura penale un termine ambiguo, rendendo la norma più precisa, in modo da produrre indubbi effetti pratici; è il risultato dell'unificazione di vari testi presentati da quasi tutti i Gruppi parlamentari. Della questione si è dibattuto a lungo in vari convegni ed anche i penalisti più autorevoli hanno auspicato l'introduzione di tale innovazione. Vi è una generale aspettativa per l'abolizione del termine «evidente» anche per le ragioni di praticità che ho ricordato.

FILETTI. Signor Presidente, la Camera dei deputati ha unificato tre disegni di legge aventi lo stesso oggetto e dopo un rapido esame il provvedimento è stato approvato all'unanimità. Oggi abbiamo avuto la fortuna di ascoltare la relazione del senatore Pinto che ci ha meglio illuminato sulla *ratio* e sui contenuti del disegno di legge, il quale si limita, peraltro, alla soppressione della parola «evidente» e mi sembra pienamente fondato non solo dal punto di vista del diritto ma anche dell'obiettivo di celerità dei procedimenti penali. Auspico che il disegno di legge venga approvato oggi all'unanimità, così come è accaduto nell'altro ramo del Parlamento.

BODO. Signor Presidente, mi associo alle parole pronunziate dagli oratori che mi hanno preceduto. Ritengo che la parola «evidente» sia superflua e non desidero ripetere argomenti che altri hanno sottolineato. Auspico una rapida approvazione del disegno di legge.

RIZ. Onorevoli colleghi, non ho presieduto questa seduta perchè non mi associo al generale coro di assensi che si è registrato in quest'Aula ed altrove (ricordo, ad esempio, che il provvedimento è stato approvato all'unanimità dalla Camera dei deputati) e sono consapevole della posizione isolata in cui mi trovo.

Nascono in me forti perplessità di natura processualpenalistica. Con la eliminazione della parola «evidente» il giudice delle indagini preliminari, dovrà procedere ad una valutazione di merito e, se dovrà farlo senza una idonea raccolta delle prove, è evidente che potrà valutare solo su quello che gli viene presentato. Pertanto, dovrà applicare anche l'articolo 530 del codice di procedura penale che, al punto 2, indica che in caso di dubbi o di insufficienza di prove il giudice deve assolvere con formula piena.

Se approveremo tale provvedimento, scombussoleremo completamente il sistema del codice di rito penale poichè altereremo il rapporto interno dei poteri fra il giudice delle indagini preliminari ed il pubblico ministero. Tale modifica è quindi esposta a fondati sospetti di illegittimità costituzionale, al di là dell'assenso formale che ha espresso la 1^a Commissione (la quale sicuramente non ha proceduto ad un esame approfondito), poichè allarga enormemente il numero dei casi in cui si può emanare una sentenza di non luogo a procedere, attraverso un giudizio di merito non preceduto da una idonea raccolta delle prove.

Creiamo nuovamente la figura del giudice istruttore, è questa la verità. Lo abbiamo buttato fuori dalla finestra e adesso, con tutti gli oneri, lo reintroduciamo dalla porta. Alcuni ritengono che dalla eliminazione della parola «evidente» l'imputato possa trarre un giovamento, ma ciò non sarà per l'imputato che non avrà la fortuna di essere immediatamente assolto. Infatti, se verrà approvata tale correzione, nel caso in cui il GIP esprimerà un giudizio negativo, questo avrà il suo valore nel dibattito e quindi per il giudice dibattimentale. La scomparsa di questa parola non è di poco valore poichè sovvertiamo completamente il sistema e di questo dobbiamo rendercene conto. Ritengo che si verificheranno molte questioni di merito e di costituzionalità, in quanto molti imputati vedranno aggravata la loro posizione processuale e saranno quindi rinviati a giudizio. In sostanza, si troveranno in una posizione peggiore rispetto a quella odierna.

Questa è la mia opinione personale e, ribadendo la mia avversità alla soppressione, annuncio il voto contrario al provvedimento.

GIORGI. Signor Presidente, concordo pienamente con la relazione del senatore Pinto e reputo opportuna la proposta di modifica dell'articolo 425. Le ragioni esposte, che condivido, hanno evidenziato bene l'opportunità di tale soppressione. L'esperienza del nuovo processo ha confermato come l'applicazione del rito del dibattimento possa veramente sovraccaricare cospicuamente le attività processuali con la impossibilità, se non fossero previsti i riti speciali o il

patteggiamento, di rendere la giustizia rapida e sollecita. Sotto questo profilo, per le ragioni che ho testè ricordato, reputo opportuna e conforme ai principi della legge-delega la soppressione prospettata che conferisce al giudice delle indagini preliminari maggiore potere nella definizione dei processi e, quindi, auspico una rapida approvazione del disegno di legge.

CASTIGLIONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire, in relazione all'intervento del senatore Riz che non condivido, che sono un po' sorpreso per le valutazioni e per le preoccupazioni che ha espresso, anche perchè mi sembra che quanto lui teme non rappresenti un pericolo reale. In definitiva, l'impianto del nuovo processo penale prevede la fase delle indagini preliminari soprattutto per permettere all'accusa di raccogliere le prove sulla base delle quali svolgere il processo. Il principio fondamentale è che il vero confronto avviene nell'ambito del processo.

Desidero ricordare che è stato inferto un vero colpo al sistema del processo penale con il decreto-legge antimafia, in particolare con la norma che permette l'utilizzo nella fase dibattimentale di alcuni elementi raccolti dal pubblico ministero durante la fase dell'indagine preliminare. Ma se il concetto fondamentale del nostro sistema processuale è che l'accusa si presenti davanti al giudice per le indagini preliminari con le prove che ha raccolto, affinchè esso valuti se vi siano elementi sufficienti per sostenere l'accusa durante il processo, allora è chiaro che la soppressione dell'espressione «evidente» dà maggiori possibilità al giudice per le indagini preliminari di valutare se gli elementi di accusa che gli vengono offerti siano sufficienti per sostenere un processo, quando il pubblico ministero lo richiede. Desidero ribadire, inoltre, che non rappresenta un pregiudizio per la difesa il fatto che il giudice per le indagini preliminari possa ritenere tali elementi sufficienti, in quanto la difesa svolge il proprio ruolo fondamentale nel dibattimento: in quella sede procederà alla illustrazione delle proprie ragioni. Pertanto non condivido le preoccupazioni espresse dal presidente Riz. Al contrario, ritengo che il provvedimento in esame, già approvato dalla Camera dei deputati, sia opportuno ed utile, in quanto mette il giudice per le indagini preliminari nella condizione, ampia e serena, di poter valutare se vi sono gli elementi per consentire l'ulteriore svolgimento della fase dibattimentale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente soltanto per esprimere un dubbio. In questo modo rischiamo di ampliare i poteri dispositivi del giudice per le indagini preliminari attualmente previsti. Se viene soppressa l'espressione «evidente» nell'articolo 425 del codice di procedura penale, il giudice per le indagini preliminari potrà disporre nuovi accertamenti e svolgere ulteriori indagini.

Onorevoli colleghi, il senatore Pinto, che ringrazio per la brillante relazione, si è richiamato all'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che prevede la richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero. Il relatore ha detto che in questo caso la richiesta di archiviazione è più precisa, in quanto può essere richiesta

dal pubblico ministero perchè gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio. Allora, probabilmente, tale dizione doveva essere utilizzata anche nel caso dell'articolo 425; in sostanza, si sarebbe dovuto stabilire non «quando risulta evidente che il fatto non sussiste» ma «quando gli elementi che sono stati acquisiti nelle indagini non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio». Questa è una valutazione sulla idoneità delle prove e non dà la possibilità di svolgere nuove indagini. Onorevoli colleghi, la soppressione della parola «evidente» può risultare, quindi, un'arma a doppio taglio.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PINTO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ringrazio lei e tutti i colleghi intervenuti nel dibattito che hanno integrato, con osservazioni puntuali ed efficaci, le poche considerazioni che ho potuto esprimere nella mia relazione. Desidero soffermarmi brevemente su alcune osservazioni che hanno richiamato la mia attenzione.

Il senatore Masiello si è interrogato sull'opportunità di eliminare la parola «evidente» anche dall'articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale, che riproduce l'ex articolo 152, capoverso, del codice di procedura penale. Ritengo che ciò non sia opportuno innanzi tutto perchè ritarderemmo l'approvazione del provvedimento al nostro esame (anche se so che ciò non è una ragione sufficiente); in secondo luogo perchè l'articolo 129, comma 2, del codice di procedura penale regola e determina l'ipotesi di concorso di una causa di estinzione del reato con una ragione che porta ad un proscioglimento nel merito. Allora in presenza di una causa estintiva del reato (ad esempio, amnistia) ed in assenza di prove che rendono evidente che l'imputato non ha commesso il fatto o che il fatto non sussiste o che il fatto non costituisce reato o che il fatto non è punito dalla legge come reato, è bene ed è giusto che (come si dice in gergo) la causa estintiva fulmini il reato. Questa azione, cosiddetta fulminante, viene meno soltanto quando sia così prevalente - cioè evidente - la ragione di merito sì da fare in modo che essa superi le ragioni della causa estintiva. Per questi motivi, non insisterei oltre su questo aspetto, pur apprezzando il rilievo espresso dal senatore Masiello, che ha formato anche oggetto di una mia particolare attenzione.

Al senatore Coco (se ho ben compreso la sua osservazione) devo dire che il termine «evidente» era già contenuto nella legge di delega per il codice di procedura penale. I senatori Covi e Filetti hanno insistito, a mio avviso giustamente sul carattere ambiguo dell'espressione «evidente».

Prima di concludere questo mio breve intervento desidero fare una breve osservazione all'intervento del senatore Riz, che ha espresso, come egli stesso ha detto, una voce di dissenso, per i contenuti e la provenienza. Il senatore Riz ha espresso due preoccupazioni. Innanzi tutto ha detto che il giudice per le indagini preliminari, nel momento in cui è chiamato ad adottare la propria decisione, è indotto ad una valutazione di merito. A mio avviso, è proprio tale consapevolezza che ci deve indurre ad eliminare il termine «evidente».

RIZ. Senza la possibilità di acquisire prove.

PINTO, *relatore alla Commissione*. Senza questa possibilità ed è giusto che sia così, perchè la decisione è adottata allo stato degli atti e quindi non può che essere ferma a quel particolare momento. Anche se il giudice delle indagini preliminari può sempre indicare alle parti nuovi temi di indagine. Vorrei fare un altro esempio anche per stimolare i colleghi ad esprimere una dichiarazione di voto favorevole. Nel nostro sistema processuale complessivo è previsto che il giudice per le indagini preliminari oltre ad essere giudice sulla richiesta di rinvio a giudizio, formulata dal pubblico ministero (quindi nel momento dell'esercizio dell'azione penale), sia anche giudice di decisione «assoluta» nel caso in cui sia chiesto e concesso il giudizio abbreviato. Allora mi domando: se è la stessa persona che giudica, con lo stesso materiale probatorio di indagine, come è possibile esigere l'espressione «evidente» quando il percorso è normale e invece eliminare nei fatti l'evidenza quando il giudizio è abbreviato? Devo dire sinceramente che non colgo alcuna preoccupazione in ordine alla sorte dell'imputato che, a mio avviso, non risulterebbe danneggiato ma avvantaggiato, come mi sono permesso di sottolineare citando le autorevoli espressioni della Corte costituzionale, che riportano il momento del filtro dell'azione cosiddetta «giudiziaria» proprio alla prima valutazione reale che il giudice, «terzo», compie rispetto all'indagine, nella quale è rimasto assolutamente estraneo.

Signor Presidente, queste sono le osservazioni che desidero sottoporre all'attenzione dei colleghi intervenuti nel dibattito e desidero aggiungere che quanto detto dal presidente Di Lembo era stato da me preso in considerazione come contenuto di un eventuale emendamento. Avevo infatti scritto in calce alla proposta di legge, così come è formulata: «Oppure quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio». Pertanto ritengo che quanto osservato in proposito possa essere accolto come interpretazione da dare al significato e al valore della soppressione del termine «evidente» nel contesto del primo comma dell'articolo 425.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo non intende aggiungere nulla poichè condivide pienamente la relazione del senatore Pinto. Se ci sarà un prosieguo di dibattito si riserva di intervenire.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, la parola: «evidente» è soppressa.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOLISSA MARISA NUDDA

